



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Ordinanza N. **31**
Data di Registrazione **28/09/2020**

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
OGGETTO: COVID - 19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINA PROTETTIVA
NEI LUOGHI PUBBLICI E ALL'APERTO -

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VERIFICATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata ad diffondersi del contagio da COVID-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo ad divieto di ogni forma di assembramento, al rispetto della distanza sociale nonché all'obbligo di utilizzare, in modo corretto, mezzi di protezioni delle vie respiratorie;

RITENUTO necessario adottare misure, non in contrasto con quelle statali, ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimento statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, come opportuno strumento efficace ed incisivo in relazione all'evoluzione del rischio di incremento del contagio, da individuarsi nell'obbligo di utilizzare la mascherina protettiva all'aperto;

STANTE la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;

VALUTATO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa di contagio nella realtà cittadina di Vizzolo Predabissi;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

ORDINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

che è fatto **OBBLIGO** a chiunque di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale, **in tutti i luoghi pubblici e anche all'aperto**, fatta eccezione per i minori al di sotto dei sei anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuo di mascherina;

tale obbligo entrerà in vigore dal **29 settembre p.v. fino al 15 ottobre p.v.** senza distinzione di orari e fino a nuova disposizione;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto disposto dall'art 2 del Decreto Legge n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste;

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Milano, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Melegnano, alla Guardia di Finanza di Melegnano e al Comando di Polizia Locale, per la predisposizione degli adeguati servizi di vigilanza per assicurare scrupolosa osservanza di quanto disposto nel presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo Predabissi per n 15 gg. consecutivi.

INFORMA

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

Che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Commissario capo di P.L. Cacciatori Cristina, Responsabile dell' Area Sicurezza del Territorio.

Vizzolo Predabissi li, 28 settembre 2020

IL SINDACO
SALVATORI LUISA
(atto sottoscritto digitalmente)